



COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 50

Oggetto:

DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS RD N. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con il termine "Ludopatia" o "Gioco d'Azzardo Patologico" (G.A.P.), definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- si tratta di un disturbo molto serio che, oltre ad arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, può anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a finanziarsi commettendo furti o frodi, ovvero ad alimentare il fenomeno dell'usura, con grave pregiudizio della propria libertà e dignità;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie del gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i Cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo on-line, in rapida espansione;
- sulla base del D.L. n. 158 del 13/09/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, c. 1 della Legge n. 189 del 8/11/2012, si è previsto di aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone affette da Ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- che, per quanto attiene alla Regione Veneto, dal 2004 è attivo il Gruppo di Ricerca Veneto sul Gioco d'Azzardo Patologico, costituito da operatori pubblici e privati dei Dipartimenti per le Dipendenze del Veneto, per lo studio e lo sviluppo di iniziative per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tale Gruppo ha prodotto il Progetto Jackpot, primo atto concreto della Regione Veneto in tema di gioco compulsivo, cui sono seguiti nel tempo i Progetti GAP NET e GAP NET 2, che tutt'ora è in corso, finalizzati a creare nel territorio della regione una rete di ambulatori per la cura dei giocatori problematici e patologici;

PRESO ATTO che:

- secondo una ricerca del Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d'Azzardo (CONAGGA) effettuata nel 2011, in Italia ci sono 2 milioni di giocatori a rischio, dei quali 800.000 sono giocatori patologici. Dai dati dell'indagine di Telefono Azzurro ed Eurispes sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza risulta che il 10% degli adolescenti dichiarano di giocare on-line;

VISTO

- il documento dell'ULSS n.4 "Alto Vicentino" (prot. 7588 del 16/08/2016) avente ad oggetto "Relazione sulle problematiche relative al gioco d'azzardo", riguardanti il proprio territorio di competenza, da cui emerge:

1. il Servizio Sert dell'ULSS 4 si occupa del gioco d'azzardo patologico dal 2006 e offre supporto individuale, di coppia e familiare, nonché prescrizione di farmaci e inserimento in un gruppo di psicoterapia per il giocatore patologico;
2. il numero dei giocatori patologici che si rivolgono a questo servizio è in continuo aumento;
3. che il numero dei giocatori patologici utenti del servizio nell'anno 2014 è stato di 86 unità e nel 2015 di 88 unità.

RILEVATO che ad oggi, dai dati desunti dalla relazione sopracitata è comunque rilevabile nel nostro territorio la suddetta patologia;

RITENUTO

- di dover adottare un provvedimento a tutela della propria Comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e ai sensi dell'art. 50, c. 7 del medesimo D.Lgs. che recita: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

- VISTA la Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n.557/PAS.7801.12001(1) del 23/06/2016 con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 TULPS spetta al Sindaco ai sensi dell'art.50 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

- CONSIDERATA inoltre la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 01/08/2015 n. 3778, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 20.10.2015 n. 4794, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 30/06/2014 n.3271 e Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 27/08/2014 n.3845) secondo la quale, anche dopo gli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, permane per il Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

DATO ATTO che varie ricerche confermano che l'aumento dei giocatori patologici è direttamente proporzionale alla sempre maggior quantità di giochi a disposizione, sia come numero, sia come ore di accesso;

RINVENUTA quindi

- l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al comma precedente allo scopo di ridurre le occasioni che possono indurre i soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, a cadere in vere forme di dipendenza patologica con i conseguenti danni sociali ed economici;

VISTA

- la mozione approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2016, con cui si sono espressi gli indirizzi affinché il Sindaco adotti provvedimenti di riduzione degli orari di esercizio degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito per contrastare la ludopatia;

RICHIAMATO

- il "Regolamento sulle sale giochi e sugli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro per prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia (gap)", approvato con DCC n.75 del 29/12/2016;

RICHIAMATA

- la DGC n. 42 del 25/05/2017 "Individuazione dei luoghi sensibili di cui all'art. 3 del regolamento sulle sale giochi e apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro per prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia (gap)";

RICHIAMATO l'art. 20 della L.R. n. 6/2015;

RITENUTO NECESSARIO

- per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo e pertanto emettere, ai sensi e per gli effetti del citato art. 50, c. 7 del D.Lgs. 267/2000, la presente ordinanza ;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, in locali o punti di offerta del gioco ex art. 86 e 88 del TULPS, valida per tutti gli esercizi già attivati o futuri, come di seguito indicato:

1. ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS:
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARIO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, C.6 DEL TULPS, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:
 - a. autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);
 - b. autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.);**dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**
Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono risultare spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

3. - L'ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art. 86 del TULPS (di cui al punto 1) deve essere ben visibile all'esterno del locale;
- L'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizio (di cui al punto 2 a/b), deve essere ben visibile all'interno dell'area di ubicazione degli stessi.

DISPONE ALTRESI'

- che la violazione a ciascuna delle disposizioni della presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 698/1981;
- che in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa due volte nel corso temporale di un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 e successive modifiche.

AVVERTE

che il provvedimento verrà comunicato via PEC alla Prefettura, alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, al Comando della Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino, alle Associazioni di categoria, agli operatori interessati e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277-2278, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di

pubblicazione, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Torrebelvicino, 14/09/2017

IL SINDACO
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)